



Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, 2 e comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale:

DISPONE

1. Approvazione, reperibilità ed autorizzazione alla stampa del modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate

1.1. E’ approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, annesse al presente provvedimento.

1.2. I sostituti d’imposta utilizzano nell’anno 2011 il modello di cui al precedente punto 1.1., comunicando la scelta in ordine alla sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

1.4. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2. Comunicazione dei sostituti di imposta

2.1. I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2011, tale scelta utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.

2.2. I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2011, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.

2.3. I sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo come indicato nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicano entro il 31 marzo 2011, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel della società incaricata.

2.4. I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione del modello di comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. I dati contenuti nel modello di cui al punto 1 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

2.5. Il modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento deve essere presentato anche dai sostituti d'imposta che hanno già ricevuto negli anni precedenti i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

2.6. L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale l'elenco dei sostituti d'imposta che hanno presentato la comunicazione entro il 31 marzo 2011.

3. Gradualità di attuazione

3.1. Al fine di attuare con la necessaria gradualità le modalità di scambio informativo tra i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati, le disposizioni di cui ai precedenti punti sono attuate, per l'anno 2011, nei confronti dei sostituti d'imposta ad esclusione di INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Ferrovie dello Stato Spa, Poste italiane Spa.

3.2. I Caf e i professionisti abilitati, entro i termini ordinariamente previsti, provvedono autonomamente all'invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2011 e 730/2011 integrative ai sostituti d'imposta non inseriti nell'elenco di cui al punto 2.6..

4.1. Trasmissione telematica del modello 730-4

4.1. Il risultato contabile del modello 730, mod. 730-4, è trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate nello stesso "file" contenente i dati della dichiarazione, entro i termini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dai Caf-dipendenti e dai professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4.2. L’Agenzia delle entrate provvede a:

- a) fornire ai Caf e ai professionisti abilitati l’attestazione di ricezione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;
- b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730;
- c) confermare ai Caf e ai professionisti abilitati, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

5. *Casi particolari*

5.1. Ove sia impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate trasmette la relativa ricevuta al Caf o al professionista abilitato che inviano il modello 730-4 al sostituto d’imposta con i mezzi idonei.

5.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti.

Motivazioni:

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione dell’art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, il quale ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente la disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti, introducendo, tra l’altro, nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf-dipendenti e sostituti di imposta.

Il citato regolamento prevede, in particolare, che lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della dichiarazione dei redditi – mod. 730 – venga effettuato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari. Sulla base delle predette disposizioni, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta.

Il provvedimento in esame approva il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello approvato è trasmesso entro il 31 marzo 2011, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento, che definisce le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la revisione dei flussi informativi, dall’anno 2010 è esteso a tutte le province.

Tuttavia, l’elevato numero di attori coinvolti nel flusso informativo, la mole dei dati trattati e la tempistica per l’effettuazione dei vari adempimenti, richiede, necessariamente,

ancora una fase graduale di attuazione, che vede al momento esclusi i grandi sostituti d'imposta i quali già ricevono i 730-4 in via telematica mediante l'utilizzo di propri sistemi. Ciò al fine di evitare un eventuale pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

È stato eliminato dalla comunicazione l'indicazione del codice sede che, a causa del mancato abbinamento con il codice fiscale ha provocato, in alcuni casi, il non riconoscimento del sostituto d'imposta e la conseguente esclusione dal flusso telematico. Resta comunque invariata la possibilità per il sostituto di attribuire autonomamente diversi codici sede con indicazione nel CUD e successivo riporto nel 730 e nel 730-4.

Per effetto della nuova gestione del codice sede è previsto che il nuovo modello di comunicazione sia trasmesso anche dai sostituti che negli anni scorsi hanno partecipato alla fase sperimentale del flusso telematico dei modelli 730-4 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-*bis*, comma 10, e art. 7-*quinquies*, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia 23 gennaio 2009 e 3 febbraio 2010, prot. n. 8803 e n. 11728, concernenti le modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 2 e comma 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, per gli anni 2009 e 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 25 febbraio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera

**CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO DI
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dello schema nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per lo svolgimento di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati personali che i sostituti d'imposta devono indicare nella comunicazione sono necessari all'Agenzia delle Entrate per rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 al fine dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni previste dalla normativa vigente. Tali dati sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come forniti nella comunicazione. In particolare, il numero di telefono e/o l'indirizzo e-mail indicati dal sostituto d'imposta verranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le suddette finalità e per il tempo a ciò strettamente necessario.

Modalità del trattamento

Il modello, contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nella comunicazione:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

**COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE
IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4
RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	<p>Codice Fiscale <input type="text"/></p> <p>Protocollo modello 770 Semplificato presentato lo scorso anno <input type="text"/></p> <p>Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato <input type="checkbox"/></p> <p>Numero di cellulare <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/></p>
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA	<p>Protocollo precedente comunicazione da sostituire <input type="text"/></p>
<p>QUADRO A</p> <p>Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE</p> <hr/> <p>Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL</p> <hr/> <p>Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata <input type="checkbox"/></p> <p>Codice sede Entratel <input type="text"/></p>
<p>QUADRO B</p> <p>Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato</p>	<p>Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato <input type="checkbox"/></p> <p>Codice fiscale dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 1</p> <p>Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 2</p> <p>Numero di cellulare dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 3</p> <p>Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 4</p>
REVOCA DELLA COMUNICAZIONE	<p>Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività <input type="checkbox"/> Data cessazione attività <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/></p>
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	<p style="text-align: right;">FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/></p>
<p>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</p> <p>Riservato all'intermediario</p>	<p>Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/></p> <p>Data dell'impegno <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/></p>
DELEGA	<p style="text-align: center;">DELEGA DEL SOSTITUTO</p> <p>Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale <input type="text"/> delega l'intermediario codice fiscale <input type="text"/> alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/></p>

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

L'articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.).

I sostituti d'imposta possono richiedere all'Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. La scelta dell'intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica entro il 31 marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti e ha valore sino alla revoca.

Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il presente modello, sono stabilite le modalità di attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l'assistenza fiscale da prestarsi nell'anno 2011 a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" deve essere presentato da tutti i sostituti che richiedono di essere inseriti nel flusso telematico dei Modelli 730-4.

Il presente modello deve essere utilizzato anche nel caso di variazioni di dati già comunicati con questo modello. Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.

ATTENZIONE Per il 2011 il presente modello di comunicazione deve essere utilizzato anche dai sostituti che hanno già presentato la comunicazioni negli anni precedenti.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I sostituti d'imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario, **entro il 31 marzo** dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 marzo non hanno effetto per l'anno 2011.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati relativi al sostituto d'imposta e il codice della sede telematica presso la quale l'Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati.

ATTENZIONE I sostituti che per proprie esigenze hanno più sedi operative, indicate nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente (CUD) rilasciate ai propri dipendenti, da quest'anno non devono riportare tali codici in questo modello di comunicazione. Il codice sede indicato nel CUD è riportato nel Modello 730-4 al fine di lasciare inalterata la finalità di tenere separate le diverse articolazioni dell'impresa.

Dati del sostituto d'imposta richiedente

Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito dall'Agenzia delle entrate all'ultima dichiarazione modello 770 Semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione; se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella.

Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica (l'indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

Comunicazione sostitutiva

Se il sostituto intende variare uno o più dati, già comunicati con questo modello nell'anno 2011, nel riquadro "Comunicazione sostitutiva" deve indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

La comunicazione sostitutiva ha effetto per l'anno 2011 se trasmessa nei termini indicati al punto 4.

QUADRO A

La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro B.

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il quadro A è diviso in due sezioni, alternative tra loro:

Sezione I

Questa sezione è riservata ai sostituti che hanno un numero di percipienti non superiore a 20, e sono abilitati al Servizio Fisconline.

Il sostituto, barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline.

Sezione II

Questa sezione è riservata agli utenti abilitati al Servizio Entratel.

Il sostituto barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel che deve essere indicata nel riquadro "codice sede Entratel".

QUADRO B

La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro A.

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l'utenza telematica di un intermediario abilitato.

Il medesimo quadro deve essere utilizzato da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i Modelli 730-4 presso l'utenza telematica di un'altra società appartenente allo stesso gruppo. Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i Modelli 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella **colonna 2** il corrispondente codice sede Entratel dell'intermediario.

Nella **colonna 3** deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario e, nella **colonna 4**, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario; l'indicazione di almeno uno dei suddetti dati è obbligatoria.

L'indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell'intermediario permetterà all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.

Revoca della comunicazione

Barrando la casella posta in questa sezione il sostituto d'imposta richiede la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. La revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta.

Nel campo "Data cessazione attività" la data va indicata nella forma "gg/mm/aaaa".

La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento.

Firma della comunicazione

Questo riquadro è riservato alla firma della comunicazione da parte del sostituto d'imposta.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro è riservato all'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Devono essere indicati: il codice fiscale e la firma dell'intermediario che trasmette la comunicazione. Nel riquadro che precede la firma, la data deve essere indicata nella forma "gg/mm/aaaa".

L'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della presente comunicazione deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d'imposta corredata della delega dell'incarico conferitogli dal sostituto stesso.

Delega del sostituto

Questo riquadro è riservato ai sostituti d'imposta che incaricano un intermediario alla ricezione dei dati relativi ai Modelli 730-4 dei propri dipendenti.

Pertanto i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti compilato il quadro B.

Se è stato compilato il quadro A sezione I o II non deve essere utilizzato questo riquadro.

Il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell'intermediario prescelto.

**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione
dei mod. 730-4**

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI	3
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.....	3
2.1 GENERALITÀ.....	3
2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD	3
2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD	4
2.4 LA STRUTTURA DEI DATI.....	4
2.5 REGOLE GENERALI.....	5
2.5.1 <i>Codici fiscali</i>	5
2.5.2 <i>Altri dati</i>	5
2.5.3 <i>Controllo dei dati presenti nella comunicazione</i>	5
2.5.4 <i>Dati del sostituto d'imposta – Protocollo modello 770 Semplificato</i>	5
2.5.5 <i>Comunicazione sostitutiva</i>	6

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica delle informazioni relative al mod. 730-4, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Si precisa che un modello da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartato**.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica del modello relativo alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati della comunicazione;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni modello di comunicazione presenza di un unico record di tipo "B";
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri)			'RSSGNN60R30H501U'
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	Sinistra con 5 spazi a destra	'02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	Destra	'001234'
			con zeri non significativi a sinistra	'123456'
PN	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed “EE” per gli esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		'BO'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane (ad esempio la provincia di residenza).	Spazio		'BO'
CB	Casella barrata	Zero		'1'
	Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero			

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.

Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente modalità "00045".

Si precisa che nella precedente tabella è presente l'elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

2.5 Regole generali.

2.5.1 Codici fiscali

Il codice fiscale del sostituto d'imposta, presente nella prima sezione del frontespizio della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 è l'identificativo del soggetto per cui il modello è presentato.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta, il codice fiscale dell'intermediario presente nel quadro B della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 e il codice fiscale dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica, devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del sostituto e/o del codice fiscale dell'intermediario risulta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento della comunicazione trasmessa in via telematica, lo scarto della stessa.

2.5.2 Altri dati

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Il codice fiscale del sostituto/intermediario ed il codice sede Entratel devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.

2.5.4 Dati del sostituto d'imposta – Protocollo modello 770 Semplificato

Per le comunicazioni da inviare nel 2011 è prevista la obbligatoria indicazione del protocollo, assegnato dal Servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, al modello 770 semplificato 2010 relativo al sostituto d'imposta che richiede con la comunicazione la ricezione telematica dei mod. 730-4. Nel caso in cui il sostituto non abbia presentato il modello 770 Semplificato 2010, deve risultare barrata la relativa casella presente nella comunicazione. La verifica di eventuali anomalie (indicazione di un numero di protocollo errato ovvero la presenza di una comunicazione 770 Semplificato 2010 nel caso di casella "modello 770 Semplificato non

presentato” barrata) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.

2.5.5 Comunicazione sostitutiva

Qualora si renda necessario inviare una nuova comunicazione CSO11 sostitutiva di una precedente comunicazione CSO11 già inviata, è necessario indicare il numero di protocollo assegnato dal Servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate alla comunicazione che si intende sostituire.

La verifica di eventuali anomalie (ad esempio, l’indicazione di un numero di protocollo errato ovvero l’inoltro di una nuova comunicazione senza l’indicazione del protocollo relativo alla precedente comunicazione che si intende sostituire) viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, e “Z”.

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CSO11"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Sostituto 10 - Intermediario abilitato
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Spazio non utilizzato					
7	Filler	522	4	NU	Impostare a zero
8	Filler	526	4	NU	Impostare a zero
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del sostituto	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale sempre 1.
4	Filler	26	4	NU	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	30	16	AN	
Dati del Sostituto					
6	Protocollo assegnato dal Servizio telematico al modello 770 semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione - Identificativo dell'invio	46	17	NU	I campi 6 e 7 sono obbligatori se il campo 8 è uguale a zero. Il protocollo indicato nei campi 6 e 7 deve corrispondere a quello assegnato dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate al modello 770 Semplificato - da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione - relativo al sostituto d'imposta indicato nel campo 2.
7	Protocollo assegnato dal Servizio telematico al modello 770 semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione - Progressivo Dichiarazione	63	6	NU	Il non verificarsi delle suddette condizioni comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Ad esempio, per la comunicazione da inviare nel 2011, si deve fare riferimento al modello 770 Semplificato 2010. Il campo 6 del rec. B deve essere conforme alla seguente struttura: AAMMGG + 11 caratteri numerici ; AAMMGG esprime la data del protocollo. Inoltre: - AA non può essere inferiore a 10; - AAMMGG non può essere superiore alla data corrente.

8	Casella Modello 770 non presentato	69	1	CB	<p>Il presente campo è alternativo ai campi 6 e 7. Il campo è obbligatorio se i campi 6 e 7 non sono compilati.</p> <p>In presenza della casella impostata con il valore "1", non deve risultare presente in Anagrafe una dichiarazione mod. 770 Semplificato - da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione - relativo al sostituto d'imposta indicato nel campo 2.</p> <p>Il non verificarsi delle suddette condizioni comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.</p> <p>Ad esempio, per la comunicazione da inviare nel 2011, si deve fare riferimento al modello 770 Semplificato 2010.</p>
9	Numero di cellulare del sostituto	70	12	AN	Il Numero di cellulare deve essere numerico.
10	Indirizzo di posta elettronica del sostituto	82	50	AN	E' obbligatoria l'indicazione di almeno uno dei campi relativi al cellulare (campo 9) ovvero all'indirizzo di posta elettronica (campo 10).
Comunicazione sostitutiva					
11	Protocollo assegnato dal Servizio telematico alla "comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4" (CSO11) che si intende sostituire - Identificativo dell'invio	132	17		<p>Il campo 11 ed il campo 12 devono essere contemporaneamente assenti o presenti.</p> <p>L'indicazione di un numero di protocollo errato ovvero l'inoltro di una nuova comunicazione (CSO11) senza l'indicazione del protocollo relativo alla precedente comunicazione (CSO11) che si intende sostituire, comporta lo scarto in sede di ricezione telematica della comunicazione.</p>
12	Protocollo assegnato dal Servizio telematico alla "comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4" (CSO11) che si intende sostituire - Progressivo Dichiarazione	149	6		<p>Il campo 11 del rec. B deve essere conforme alla seguente struttura:</p> <p>AAMMGG + 11 caratteri numerici ; AAMMGG esprime la data del protocollo.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA non può essere inferiore a 11; - AAMMGG non può essere superiore alla data corrente.

QUADRO A					
Richiesta che i dati relativi ai mod.730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto					
Sezione I -Utenti abilitati al servizio Fisconline					
13	Casella Fisconline	155	1	CB	Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 14, 16 o 21 del record B. Deve essere barrata se non risultano compilate le caselle dei campi 14, 16 e 21 del record B
Sezione II -Utenti abilitati al servizio Entratel					
14	Casella Entratel	156	1	CB	Deve essere barrata se risulta compilato il campo 15 del record B. Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 13, 16 o 21 del record B.
15	Codice Sede Entratel del Sostituto	157	3	NU	Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi. Dato obbligatorio se impostata la casella 14. L'abbinamento del codice fiscale del sostituto indicato nel campo 2 del record B ed il codice sede Entratel indicato nel presente campo devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.
QUADRO B					
Richiesta che i dati dei mod.730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato					
16	Casella intermediario	160	1	CB	Deve essere barrata se risulta compilato almeno uno dei campi 17, 18, 19 e 20 del record B. Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 13, 14 o 21 del record B.
17	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	161	16	CF	Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il campo 16. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Il codice fiscale deve essere diverso da quello del sostituto indicato nel campo 2

18	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	177	3	NU	<p>Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi.</p> <p>Dato obbligatorio se è impostato ad "1" il campo 16.</p> <p>L'abbinamento del codice fiscale dell'intermediario indicato nel campo 17 ed il codice sede Entratel indicato nel presente campo devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico.</p> <p>La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.</p>
19	Cellulare dell'intermediario	180	12	AN	<p>Il campo 19 deve essere numerico.</p> <p>Se è impostato ad "1" il campo 16, è obbligatoria l'indicazione di almeno uno dei campi relativi al cellulare (campo 19) ovvero all'indirizzo di posta elettronica (campo 20).</p>
20	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario	192	50	AN	
Revoca della Comunicazione					
21	Casella revoca	242	1	CB	<p>Non può essere barrata se è barrata una delle seguenti caselle: campi 13, 14 e 16 del record B.</p> <p>Il dato è obbligatorio se è presente il campo 22 del record B</p>
22	Data cessazione attività	243	8	DT	<p>Il dato è obbligatorio se è barrata la casella del campo 21 del record B.</p>
Firma della comunicazione					
23	Firma	251	1	CB	Dato obbligatorio
Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione					
24	Codice fiscale dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica	252	16	CF	<p>Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10.</p> <p>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.</p>
25	Data dell'impegno a trasmettere in via telematica	268	8	DT	<p>Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10.</p>
26	Firma dell'intermediario	276	1	CB	<p>Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10.</p>

DELEGA					
I campi 27, 28 e 29 devono essere presenti se è compilata la casella 16 del record B; non devono invece essere presenti se la casella 16 non è compilata.					
27	Codice Fiscale sostituto d'imposta	277	16	CF	Se la casella 16 del record B è impostata con il valore "1", il campo 27 deve essere uguale al campo 2 del record B.
28	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	293	16	CF	Se la casella 16 del record B è impostata con il valore "1" i codici fiscali indicati nei seguenti campi devono risultare uguali tra loro: - campo 17 del record B - campo 24 del record B - campo 28 del record B
29	Firma del sostituto	309	1	CB	Se la casella 16 del record B è impostata con il valore "1", il campo 29 del record B è obbligatorio.
30	Filler	310	1518	NU	
31	Filler	1828	16	AN	
32	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
33	Filler	1864	34	AN	
Ultimi caratteri di controllo					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record 'B' presenti nella fornitura	16	9	NU	
4	Filler	25	9	AN	
5	Filler	34	90	AN	
Spazio non utilizzato					
6	Filler	124	1774	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
7	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
8	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').